

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 22/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2926

Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l./Regione Puglia +1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 2/09/2011 e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, l'A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia comunicata a mezzo racc. a.r. il 25.7.2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s. - Strade s.r.I. - Editoriale 41 s.r.I. la "aggiudicazione definitiva" dell'appalto per l'affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all'organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980 (cod. id. gara n. C.I.G. 0514943068), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusi, la aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali della Commissione di gara (dal n. 1 al n. 7) ed anche per la (eventuale) declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l'impresa aggiudicataria (artt. 121 e 122 c.p.a.);

con salvezza dell'eventuale risarcimento del danno in caso di impossibilità ad eseguire il servizio ove il R.T.I. ricorrente risultasse aggiudicatario;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva in sede cautelare del 12 settembre 2011, contestando la fondatezza dell'avversa iniziativa giudiziaria e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- il ricorso veniva discusso alla udienza pubblica del 6 dicembre 2011, con richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo della sentenza;
- il TAR adito, con dispositivo di sentenza n. 1874/2011, depositato in data 13 dicembre 2011, respingeva sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposto, nelle more, dalla controinteressata, compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello ex art. 119, 6° comma, e 120, 11° comma, c.p.a., notificato in data 13 dicembre 2011, la ricorrente impugnava per la sospensione con riserva di formulare i motivi di appello della esecutività del predetto dispositivo;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, l'Assessore Nicola Fratoianni, delegato all'uopo dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.12.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura

Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Affari Generali; Valore della causa: euro 999.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della I.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola